

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

L'Ufficio centrale per il referendum composto dai Signori: Rilasciata copia legale

Dott. Salvatore	CAPORASO	Presidente
Dott. Antonio	SINISCALCHI	Vice Presidente
Dott. Vincenzo	IANNELLI	Vice Presidente
Dott. Renato	GRANATA	Componente
Dott. Cesare	MOSCONI	Componente
Dott. Bruno	FABI	Componente
Dott. Giuseppe	BARONI	Componente
Dott. Modestino	PEDRONI	Componente
Dott. Luigi	FERRERO	Componente
Dott. Filippo	AURITI	Componente
Dott. Ruggiero	TRESCA	Componente
Dott. Alfonso	ALIBRANDI	Componente
Dott. Marcello	DONDONA	Componente
Dott. Michele	MARTORANO	Componente
Dott. Marcellino	MAZZA	Componente
Dott. Vincenzo	NAPOLETANO	Componente
Dott. Giuseppe	PROVITERA	Componente
Dott. Eduardo	FERNANDES	Componente
Dott. Franco	NEGRO	Componente
Dott. Gino	MARESCA	Componente
Dott. Vittorio	VALENTINO	Componente
Dott. Mario	BARBA	Componente
Dott. Cesare	FORNARI	Componente
Dott. Renzo	UGAZZI	Componente

al Sig. *Comitali*
Promotori
il 18 OTT. 1978

IL CANCELLIERE



Riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

ORDINANZA

sulla richiesta di referendum abrogativo degli articoli 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11, comma primo, limitatamente alle parole: "alla Commissione inquirente o"; 12 limitatamente alle parole: "il quale ne informa immediatamente la Commissione inquirente"; 13; 14, comma primo, limitatamente alle parole: "la Commissione inquirente o"; 16, comma primo, limitatamente alle parole: "la Commissione inquirente o" della Legge 25 gennaio 1962, n. 20: "Norme sui procedimenti e giudizi di accusa".

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

- che con verbale 19 febbraio 1977 della Cancelleria di questa Corte Suprema dieci cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali dichiararono di voler promuovere, in base agli artt. 75 e 27 Costituzione e 7 della Legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori per la richiesta di un referendum popolare sul seguente quesito: "Volete voi l'abrogazione degli articoli 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11, comma primo, limitatamente alle parole: "alla Commissione inquirente o"; 12 limitatamente alle parole: "il quale ne informa immediatamente la Commissione inquirente"; 13; 14, comma primo, limitatamente alle parole: "la Commissione inquirente o"; 16, comma primo, limitatamente alle parole: "la Commissione inquirente o" della Legge 25 gennaio 1962, n. 20: "Norme sui procedimenti e giudizi di accusa"?";

- che tale iniziativa fu regolarmente annunciata dalla Corte suddetta con avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 21.2.1977;

- che successivamente, con verbale 30 giugno 1977 della Cancelleria suddetta, i Signori Calderisi Giuseppe, Bises Andrea, Cristofanelli Laura, Vigevano Paolo, Pietroletti Glauco, iscritti rispettivamente ai nn. 2 - 4 - 6 - 8 e 9 dei promotori ed iscritti altresì nelle liste elettorali, riferendosi alla dichiarazione di cui al verbale del 19.2.1977, presentarono formale richiesta del referendum sopra indicato, depositando - ai sensi dell'art. 28 della Legge 25.5.1970, n. 352, e successive modificazioni - 62 scatole-pacchi nelle quali dichiararono racchiusi fogli contenenti oltre 700.000 firme di cittadini italiani elettori per la Camera dei Deputati;

- che questo Ufficio Centrale, in vista della complessità delle operazioni, per ottenere la maggior precisione possibile del controllo e dei calcoli da farsi, chiese con verbale del 4.7.1977 di essere autorizzato dal Signor Primo Presidente di valersi della collaborazione del Centro Elettronico di Documentazione esistente presso l'Ufficio del Massimario e del Ruolo di questa Corte Suprema di Cassazione, oltre che dei magistrati appartenenti all'Ufficio suddetto, nonché di un consistente ufficio di segreteria e tutto l'altro personale che si dovesse ritenere necessario;

- che l'autorizzazione fu concessa con decreto del Primo Presidente, il quale con altro decreto mise a disposizione dell'Ufficio Centrale i magistrati, i funzionari e l'altro personale richiesto;

- che dal 5 al 21.7.1977 l'Ufficio Centrale procedette all'apertura dei plichi ed alla identificazione dei fogli mediante timbratura e numerazione progressiva, fogli che furono poi ricollocati in altrettanti pacchi, debitamente numerati e sigillati;

- che in 77 sedute tenute di mattino e di pomeriggio dal 22 settembre 1977 all'11 novembre 1977 l'Ufficio Centrale ha provveduto direttamente all'esame definitivo e totale di tutti i fogli aperti;

- che il risultato definitivo - conformemente ai dati ricavati all'elaboratore elettronico - su un totale di 547.611 firme esaminate, è il seguente:

a) firme regolari 515.161

b) firme irregolari 32.450

- che essendosi raggiunto e superato il numero minimo di 500.000 firme volute dalla legge, in base al numero dei fogli contenuti nei plichi finora aperti, l'operazione può dichiararsi chiusa, ogni ulteriore adempimento, comportando un'attività del tutto superflua e irrilevante;

- che pertanto può senz'altro darsi atto: a) che la richiesta è stata preceduta dall'attività di promozione conforme ai requisiti di legge; b) che essa è stata presentata da soggetti che vi erano legittimati; c) che il deposito è avvenuto nel termine di tre mesi dalla data di timbratura dei fogli regolari; d) che la richiesta di abrogazione degli articoli 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11, comma primo, limitatamente alle parole: "alla Commissione inquirente o"; 12 limitatamente alle parole: "il quale ne informa immediatamente la Commissione inquirente"; 13; 14, comma primo, limitatamente alle parole: "la Commissione inquirente o"; 16,

comma primo, limitatamente alle parole: "la Commissione inquirente o" della legge 25 gennaio 1962, n. 20: "Norme sui procedimenti e giudizi di accusa", è stata regolarmente formulata e trascritta nella facciata, contenente le firme, di ciascun foglio; e) che il numero definitivo delle firme valide esaminate supera il numero di 500.000 voluto dalla legge;

- che l'Avvocatura Generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ha depositato deduzioni scritte con atto del 28 novembre 1977;

- considerato che il compito dell'Ufficio Centrale si esaurisce tutto nella verifica della legittimità formale della proposta di referendum, implicante il riscontro del rispetto dei limiti modali e temporali di questa;

- che, pertanto, relativamente all'oggetto del referendum, spetta a questo Ufficio constatare esclusivamente se l'atto considerato è una legge o un atto normativo avente forza di legge e se al riguardo è intervenuta abrogazione legislativa o sentenza di annullamento della Corte Costituzionale;

- che è demandato invece alla Corte Costituzionale il giudizio sull'ammissibilità del referendum *ratione materiae* e correlativamente l'individuazione dei limiti di questo giudizio;

- considerato che al riguardo non sono intervenuti né atti di abrogazione, né pronunce di annullamento (la sentenza di accoglimento n. 259/1974 si riferisce al comma 2 dell'art. 11 laddove la proposta di referendum riguarda il comma 1 del medesimo articolo).

PER QUESTI MOTIVI

letti gli artt. 75 della Costituzione, 8, 9, 27 e 32 della Legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni;

L'UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

DICHIARA

legittima la richiesta di referendum popolare sul seguente quesito: "Volete voi l'abrogazione degli articoli 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11, comma primo, limitatamente alle parole: "alla Commissione inquirente o"; 12 limitatamente alle parole: "il quale ne informa immediatamente la Commissione inquirente"; 13; 14, comma primo, limitatamente alle parole: "la Commissione inquirente o"; 16, comma

primo, limitatamente alle parole: "la Commissione inquirente o" della Legge 25 gennaio 1962, n. 20: "Norme sui procedimenti e giudizi di accusa"?".

DICHIARA

cessate le operazioni di sua competenza relative a questa fase del referendum.

DISPONE

che la presente ordinanza sia comunicata:

All'On. Presidente della Repubblica;

Agli Onn. Presidenti delle Camere;

All'On. Presidente del Consiglio dei Ministri;

Al Sig. Presidente della Corte Costituzionale.

DISPONE

che essa venga notificata a mezzo di ufficiali giudiziari ai presentatori della richiesta Signori Calderisi Giuseppe, Bises Andrea, Cristofanelli Laura, Vigevano Paolo, Pietroletti Glauco, nel termine di cinque giorni dalla data di deposito di questa ordinanza.

Così deciso in Roma nella sede dell'Ufficio Centrale per il Referendum, nell'edificio della Corte Suprema di Cassazione il 6 dicembre 1977.

Stefano Caporaso

Autore: Simulati

Vicenzo Jancini

Ilumina

Leon Jancini

Brusco Fali
Giuseppina Baroni

Modesto
Luigi Ferraro


14 pp. F. W. W.
Ruffini U. R.

M. P. M. M. M.

Marcello Dondena

Guido Martorelli

per legge



Luigi Pontano

Roberto Ferraresi

Franco Negro

Giuliano

Antonio

Mario

Cesare

Renzo

Depositata nella Cancelleria della Corte Suprema di
Cassazione il 6 dicembre 1977.

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

(Dott. Modestino Cirilli)

